

07 JUL 2025



Spett.le RUNTS
Brescia

Oggetto: Modifica Art. 12 dello Statuto "Genitori per la Scuola dell'Infanzia Marianna Vertua" di Malegno

Il sottoscritto don Giuseppe Stefini, legale rappresentante dell'Associazione "Genitori per la Scuola dell'Infanzia Marianna Vertua" di Malegno,

preso atto della risposta di codesto Ente del 28/05/ 2025 avente per oggetto "*Comunicazione ai sensi dell'art- 9. Comma I del D.M. N. 106 del 18 settembre 2020. Rilievi Istruttori*" con cui, in risposta alla richiesta che la suddetta Associazione venisse iscritta al RUNTS, si comunicava che lo Statuto dell'Associazione non è conforme ai dettami del D.lgs n.117/2017, in particolare nella parte in cui all'art. 12 disciplina la composizione del Consiglio d'Amministrazione e la loro sostituzione, in quanto limitativa dei principi di democraticità e di libera eleggibilità;

ritenuto di condividere le osservazioni pervenute;

propone a codesto Ente le necessarie modifiche finalizzate a eliminare le cause e le motivazione che hanno determinato le osservazioni del RUNTS;

allega quindi alla presente lettera il nuovo articolo 12 dello Statuto regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate di Breno.

Informa inoltre che ritenendo le modifiche da apportare di carattere formale, le stesse, nel rispetto di quanto indicato nel verbale dell'Assemblea del 26 febbraio 2025 in cui al p. 3 del dispositivo si delibera di "*dare mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche formali eventualmente richieste in fase di iscrizione al Registro Unico del Trezo Settore*", sono state apportate dal sottoscritto quale presidente in carica dell'Associazione "Genitori della Scuola dell'Infanzia Marianna Vertua" di Malegno.

Bren 02-08-25

In fede

07 JUL 2025



Stefini don Giuseppe

Stefini don Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
UFFICIO TERRITORIALE DI BRENO

Il presente è l'Originale dell'Atto qui Registrato
il 09/07/2025 al N. 196 Serie 3
Versati Euro 200,00 (importo
riscosso ai sensi del D.L. N. 237/97) con quietanza
emessa da POSTA/BANCA/CONCESSIONARIO
N. 724 Del 02/07/2025

Il Funzionario
Susanna Margherita Mosconi

una su delega del Direttore Provinciale

Manicò

STATUTO

"GENITORI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIANNA VERTUA - APS"

Statuto dell'associazione di promozione sociale "Genitori della Scuola dell'Infanzia
Marianna Vertua -APS

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È istituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale "Genitori per la Scuola dell'infanzia Marianna Vertua - APS" che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Pertanto l'associazione assume la seguente denominazione:

"GENITORI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIANNA VERTUA -
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ovvero, in forma abbreviata:

" GENITORI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIANNA VERTUA - APS"

L'associazione ha sede in Malegno (BS).

L'eventuale trasferimento in altra sede all'interno del medesimo comune, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza l'obbligo di modifica statutaria.

Potrà provvedere nei termini di legge all'istituzione di sedi secondarie. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'associazione ha chiesto ed ottenuto, con decreto ministeriale n. 8435 del 11/04/2001, il riconoscimento paritario ai sensi della Legge 62/2000, è una fondazione senza fini di lucro e di ispirazione cristiana.

L'associazione di ispirazione cattolica cristiana, intende raccogliere l'eredità spirituale ed educativa legata alla presenza in paese delle madri canossiane che per quasi cent'anni hanno gestito la scuola materna nel solco di una tradizione che affonda le sue radici nel "Lascito Vertua" destinato appositamente all'educazione dell'infanzia e della gioventù e alla crescita umana e morale della comunità malegnese.

Art. 3 Finalità e attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

In particolare l'associazione svolge le seguenti attività:

- educa i soggetti in età prescolare e favorisce la loro formazione integrale in collaborazione con la famiglia. A tal fine si avvarrà dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali, morali e religiose;
- favorisce l'accoglienza degli alunni svantaggiati e vieta ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini;
- realizza iniziative culturali-pedagogiche a favore dei genitori dei bambini che frequentano la scuola con particolare attenzione alla conoscenza del loro processo evolutivo;
- la scuola materna riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti.

I bambini ammessi alla scuola dell'infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione primaria. Appositi regolamenti stabiliscono le norme sulla modalità, i requisiti di ammissione, di frequenza e di partecipazione.

Per attuare le proprie finalità l'associazione recepisce il progetto educativo della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Brescia cui essa aderisce.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, nell'ambito delle attività d'interesse generale sopra riproposte potrà altresì stipulare convenzioni ex art 56 del D.lgs 117/2017 con amministrazioni pubbliche così definite dall'art. 1 co. 2 del D.lgs 165/2001 e smi.

Art. 4

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3

purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 6 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- d) entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche;
- e) rette delle famiglie degli alunni nella quota parte necessaria al completamento delle spese di gestione;
- f) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii..
- h) è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività e il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio di amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto

in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio di amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Il Revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge.

Art. 9 Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione di propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La qualità di associato si perde in caso di decesso o scioglimento, per gli associati persone giuridiche, recesso, o esclusione. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Perdono la qualità di soci coloro che, senza giustificato motivo, non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione e coloro che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

All'associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione sia le persone fisiche che le

persone giuridiche. Il numero degli associati è illimitato. Gli aspiranti associati chiedono di far parte dell'associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio di amministrazione con richiesta scritta firmata

L'associazione si riserva di accettare le domande di ammissione tra i propri associati. L'accettazione della domanda di ammissione avviene con votazione a scrutinio segreto da parte del Consiglio di amministrazione ed è comunicata all'interessato, entro 15 giorni dalla delibera, con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni (60), comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato che, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha a sua volta sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 10 Assemblea dei soci

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Le assemblee sono indette e presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante invito scritto inviato agli associati e ai membri degli organi sociali ovvero mediante affissione all'albo della scuola, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un terzo (1/3) dei soci. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno tre giorni prima al domicilio reale ed effettivo degli associati. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli associati, ma hanno diritto di voto coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un solo voto che può delegare, con atto sottoscritto, ad altro associato (tra coloro che hanno diritto di voto), indicato nominativamente. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di Amministrazione o di altro organo sociale. Il diritto al voto spetta ad ogni associato che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 (sessanta) giorni. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice Civile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori-associati non hanno diritto di voto. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale: esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all'anno, ha il compito di:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio di amministrazione
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ratifica l'importo delle quote associative,
- delibera ogni questione che il Consiglio di amministrazione voglia sottoporle, che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria;
- approva il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione stesso;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione che non modifichino norme statutarie nel qual caso la competenza spetta all'Assemblea straordinaria;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

Art. 12 Consiglio di amministrazione

L'associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che ne è l'organo direttivo e che adempie tutte le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da nove (9) componenti compreso il Presidente ed il Vicepresidente che verranno nominati dal Consiglio stesso nel proprio seno.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dell'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni dalla data di insediamento del Consiglio stesso e possono essere rieletti se ne hanno diritto in quanto soci o perché riconfermati dagli enti interessati.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio d'amministrazione

provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice nuove elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 13 Compiti

Il Consiglio di amministrazione è l'organo Direttivo dell'associazione. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad esclusione di quelli che la legge o il presente statuto riserva alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione:

- nomina il proprio Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli tra i propri membri,
- predispone il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- delibera l'accettazione di nuovi soci;
- delibera in merito all'esclusione dei soci;
- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- predispone eventuali Regolamenti per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- delibera sul funzionamento dell'attività scolastica;
- delibera i regolamenti del personale: assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
- delibera sulla stipula e sulla revoca delle convenzioni con enti pubblici e privati;
- delibera su tutti i contratti relativi alla vita dell'associazione;
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili;
- delibera sulla accettazione di eredità, legati e donazioni, delibera l'importo delle rette e dei servizi prescolastici istituiti e le modalità di versamento;
- delibera l'adesione annuale alle Associazioni di categoria e alle iniziative proposte dalle stesse;
- delibera i compensi di collaborazione,
- delibera gli incarichi di consulenza e prestazioni specifiche;
- nomina il Segretario;
- approva il progetto educativo;
- promuove le modifiche al presente statuto;
- delibera l'alienazione dei beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno 7 dei suoi



Membri;

- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza, in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 14 Decadenza

Se nominati, decadono da consiglieri di amministrazione gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici direttivi, e in genere coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione e chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima riunione e prima di assumere ogni delibera, verifica l'assenza di dette cause ostative, in caso contrario ne promuove la sostituzione.

Decade il consigliere che resta assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo, e sarà subito comunicata dal Presidente all'interessato.

Art. 15 Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno in occasione della discussione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo e, comunque, ogni qualvolta ve ne sia motivo, per iniziativa del Presidente o su richiesta sottoscritta e motivata di almeno tre (3) consiglieri.

La convocazione avviene con invito scritto, inviato con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno ventiquattro (24) ore prima. Il Consiglio può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che devono avvenire con voto segreto.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente deve richiedere alle Amministrazioni o agli Enti interessati la designazione dei nuovi rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio stesso.

Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento del nuovo, da convocarsi entro trenta giorni, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio e dall'Assemblea. Resta in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere rieletto. Qualora intenda dimettersi dalla carica dovrà convocare il Consiglio di amministrazione per l'accettazione delle sue dimissioni e l'elezione del nuovo Presidente. Se intende dimettersi anche dalla carica di consigliere, il Consiglio di amministrazione dovrà prima provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e quindi procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Inoltre egli promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. Spetta al Presidente, nel rispetto della normativa vigente, promuovere la predisposizione del Progetto educativo della Scuola da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono demandate al Vicepresidente o al Consigliere più anziano di età o al Consigliere più anziano di nomina.

Art. 17 Il Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce ed assume le medesime funzioni e poteri spettanti al primo e, in mancanza di questi, il consigliere più anziano in carica e, in caso di parità, il consigliere più anziano di età.

Art. 18 Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione al proprio interno o all'esterno.

Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea degli associati, cura la redazione dei verbali, li firma e li raccoglie negli appositi registri. In caso di sua assenza il Presidente designa un Consigliere o un Membro a tale funzione. Il verbale del Consiglio o dell'Assemblea degli associati deve essere firmato oltre che dal Segretario anche dal Presidente e ratificato nella seduta successiva degli Organi interessati. Ogni consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle proprie dichiarazioni relative al suo voto o astensione.

Cura gli aspetti organizzativi della scuola, secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione, e ne custodisce gli atti presso la sede della scuola.

Egli risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione.



Art. 19 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- d) il registro dei volontari.
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio di amministrazione. I libri di cui alla lettera e) è a cura dell'organo a cui si riferisce.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta è presentata al Presidente che provvede entro trenta (30) giorni dalla richiesta a rendere disponibile la visione dei libri presso la sede legale. La richiesta di eventuali estratti può essere esercitata ai sensi dell'art. 2422 del c.c. nelle modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20 Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Revisione Legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. Deve essere iscritto nel relativo Registro nazionale.

Art. 21 Estinzione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea dei soci, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea dei soci non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute nonché quelle disciplinanti l'attività scolastica.

07 JUL 2025

